

TASSAZIONE UE DEGLI INTERESSI

I. INTRODUZIONE

L'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi", è stato siglato dai rappresentanti delle parti contraenti il 25 giugno 2004 e sottoscritto a fine ottobre 2004. L'Ufficio svizzero dell'integrazione DFAE/DFE ha pubblicato le sue dichiarazioni sulla consultazione¹.

In base ad una delibera del Consiglio federale del 18 agosto 2004, il Dipartimento federale delle finanze DFF, sempre il 18 agosto 2004, ha pubblicato il disegno di una "Legge federale relativa all'Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Comunità Europea" (Legge sulla fiscalità del risparmio, (LFR) ed ha aperto la procedura di consultazione. Il termine per la presentazione di una presa di posizione scritta era scaduto il 10 settembre 2004.

Il 19 ottobre 2004 infine è stato pubblicato sulla Homepage dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo (DPB), il "progetto di una guida alla tas-

sazione UE degli interessi" ed è stata aperta la procedura di consultazione. Il termine per la presentazione di una presa di posizione scritta è scaduto il 30 novembre 2004. Naturalmente questo progetto della guida è condizionato all'entrata in vigore dell'Accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera.

L'Accordo tra la Comunità Europea ed il Principato di Liechtenstein, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, è stato siglato dai rappresentanti delle parti contraenti il 30 luglio 2004. La sottoscrizione dell'Accordo è avvenuta il 7 dicembre 2004.

Manca ancora un progetto di conversione in legge. In proposito sono attualmente in corso colloqui fra i rappresentanti del governo e le associazioni professionali e finanziarie.

Presso tutti gli interessati sembrerebbe dominare l'opinione che i provvedimenti svizzeri di conversione in legge dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio possano essere utilizzati in gran parte come modello. A favore di ciò sta anche

il fatto che le piazze finanziarie di Svizzera e Liechtenstein sono tradizionalmente molto legate tra loro. A ciò si aggiunge il fatto che la Svizzera ha assunto "un certo ruolo di battistrada" nella strutturazione di norme importanti anche per altri paesi terzi interessati ed in parte anche per la direttiva dell'Unione Europea stessa.

Sullo sfondo di questo scenario appare giusto, se non addirittura necessario, attenersi alla Svizzera per rispondere alla domanda su quali ripercussioni il complesso "tassazione UE degli interessi" e norme di legge emerse avrà sulla piazza finanziaria del Principato di Liechtenstein, sostanzialmente sulle norme di conversione in legge, segnatamente sul progetto di Legge sulla fiscalità del risparmio (LFR) e sul progetto di una guida alla tassazione UE degli interessi.

Ci saranno comunque settori in cui la struttura della piazza finanziaria del Liechtenstein, i differenti presupposti di legge e le differenze dei testi dell'Accordo renderanno necessari differenti provvedimenti di conversione in legge, per i quali non sarà possibile appoggiarsi alle norme della Svizzera. Ciò riguarda segnatamente i settori dei provvedi-

menti per l'inclusione degli agenti pagatori (a norma dell'articolo 6³) da un lato e delle norme relative allo scambio di informazioni (a norma dell'articolo 10) dall'altro. Questo contributo se la vedrà pertanto specialmente anche con queste particolarità per la conversione in legge dell'Accordo con e nel Principato di Liechtenstein.

II. L'OBIETTIVO DEGLI ACCORDI

Punto di partenza per gli accordi con la Svizzera ed altri stati terzi⁴ sulle norme che equivalgono a quelle fissate nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, stabilite in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto la forma di pagamenti di interessi, era l'approvazione della direttiva dell'Unione Europea del 3 giugno 2003 e dei suoi sforzi per legare gli stati terzi non direttamente coinvolti dalle norme della direttiva, in modo che questi introducessero "misure equivalenti" al fine di evitare l'evasione della tassazione UE degli interessi tramite i citati stati terzi.

Con l'implementazione di tali "misure equivalenti", gli stati terzi prestano un aiuto procedurale per tutelare la tassazione degli interessi nell'ambito dell'UE, creando con l'introduzione di una ritenuta di imposta uno strumento mediante il quale s'intende evitare l'evasione della tassazione degli interessi nell'UE. Il sistema della tassazione UE degli interessi sarà così fattivamente esteso al territorio nazionale degli stati terzi.

Similmente a quanto avviene nel sistema della ritenuta d'imposta riferita all'oggetto nel caso dell'imposta preventiva in Svizzera, la tassazione degli interessi nell'UE, basata sul concetto della ritenuta d'imposta riferita al soggetto, deve essere garantita con l'introduzione di un obbligo fiscale dell'agente pagatore.

III. ELEMENTI SOSTANZIALI DEL SISTEMA

1. Il campo di applicazione temporale

Il sistema di tassazione UE degli interessi, vale a dire sia la direttiva sia gli accordi, deve entrare in vigore il 1. luglio 2005 e valere a tempo indeterminato.

Il tasso della ritenuta d'imposta a partire dall'inizio dell'applicazione degli accordi il 1. luglio 2005 ammonta nei primi tre anni, ossia fino al 30 giugno 2008, al 15 %, nei tre anni successivi, ossia dal 1. luglio 2008 al 30 giugno 2011, al 20 % ed a partire dal settimo anno, ossia dal 1. luglio 2011, al 35 %.

I pagamenti di interessi accumulati prima del 1. luglio 2005 non sono soggetti al sistema della tassazione UE dei redditi da risparmio, ciò anche se accreditati o corrisposti solo dopo l'entrata in vigore delle norme.

2. La persona interessata

Determinante per la tassazione è il soggetto d'imposta, vale a dire la persona del destinatario del pagamento d'interessi. Gli accordi come anche la direttiva sanciscono i criteri da soddisfare perché il destinatario di un pagamento d'interessi valga come "destinatario (beneficiario effettivo) di interessi con diritto di godimento" ai sensi delle norme. Devono poi essere soddisfatti i seguenti presupposti:

- Deve trattarsi di persona fisica;
- questa persona deve essere residente in uno stato membro dell'UE;
- deve ricevere il pagamento d'interessi ai sensi delle norme
- e deve essere il beneficiario effettivo con diritto di godimento su questo pagamento d'interessi.

I criteri indicati devono essere soddisfatti integralmente. Se manca anche solo uno di questi criteri, direttiva e accordi non sono applicabili.

In linea di massima i pagamenti d'interessi a persone giuridiche non vengono estesi alla direttiva ed agli accordi.

a) Demarcazione persona fisica / persona giuridica

Si rinuncia in questa sede ad una demarcazione dogmatica di diritto fra persona fisica e persona giuridica.

Una persona giuridica è un soggetto di diritto, che in base alla legittimazione ha capacità di diritto, ossia può essere essa stessa titolare di diritti e doveri. Le persone giuridiche non sono incluse in direttiva e accordi.

Il progetto di una guida alla tassazione UE degli interessi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni contiene un sommario di alcune persone giuridiche importanti, che è vero che non è esaustivo, ma che oltre a diverse persone giuridiche in Svizzera ed in altre giurisdizioni riporta per il Principato di Liechtenstein gli istituti giuridici della società per azioni, della fondazione e dell'Anstalt⁵. Da esso risulta che in linea di massima sui soggetti di diritto indicati non è applicabile il sistema della tassazione UE degli interessi.

I proprietari, ossia i soci, gli azionisti o simili di una persona giuridica, nel sistema della tassazione UE degli interessi sono senza rilevanza anche se sono persone fisiche. Ciò vale anche se esistono l'identificazione o l'accertamento della persona con diritto economico ai sensi delle norme in materia volte ad evitare il riciclaggio di denaro sporco.

Le norme sul trattamento di trust (amministrazioni fiduciarie), in rapporto alle quali il trustee (amministratore fiduciario) opera regolarmente come parte contraente, fino ad oggi non sono ancora state elaborate in modo definitivo.

b) Il criterio della residenza nell'UE

Per quanto riguarda il requisito della residenza nell'UE, va constatato che questa comunque va appurata e documentata dalle banche e da altri operatori finanziari in rapporto agli accertamenti effettuati in base alle rispettive norme vigenti per evitare il riciclaggio di denaro sporco, relativamente all'identità degli aventi diritto economico su determinati valori patrimoniali e loro redditi. Il domicilio della persona con diritto di godimento (beneficiario effettivo) risulta dalle indicazioni della parte contraente. Non sussiste un maggiore dovere di appuramento dell'agente pagatore.

Diversamente dagli agenti pagatori nell'UE, per quelli in Svizzera e negli altri stati terzi sia per i conti aperti prima del 1. gennaio 2004 sia per quelli aperti dopo il 1. gennaio 2004, relativamente all'accertamento dell'identità del destinatario di interessi (beneficiario effettivo) con diritto di godimento saranno applicate le norme del "Know Your Customer" ("KYC-Rules") vigenti in materia⁶. Per i rapporti coi clienti aperti dopo il 1. gennaio 2004 e per le transazioni commissionate dopo tale periodo, gli agenti pagatori in Svizzera e negli altri stati terzi solo al caso richiederanno un certificato di residenza alle rispettive autorità competenti nel rispettivo stato di residenza nel quale il destinatario di interessi (beneficiario effettivo) con diritto di godimento prova la propria identità di cittadino di uno degli stati membri dell'UE ed indica contestualmente di non risiedere nell'UE o in Svizzera. Se non può essere presentata un'attesta-

zione del genere, il destinatario di interessi (beneficiario effettivo) con diritto di godimento deve essere trattato come residente nello stato membro dell'UE di cui si legittima come cittadino⁷.

c) Il criterio del diritto di godimento

Per quanto riguarda il requisito del diritto di godimento, va constatato che gli accertamenti in ordine a determinati valori patrimoniali e loro redditi relativi ad aventi diritto economico, effettuati dalle banche e da altri operatori finanziari in base alle rispettive norme vigenti per evitare il riciclaggio di denaro sporco, in linea di massima sono irrilevanti in relazione all'accordo⁸. Le indicazioni sulla persona del destinatario di interessi (beneficiario effettivo) con diritto di godimento, definita ai sensi dell'accordo, vanno rilevate indipendentemente da ciò. Come risultato però succederà regolarmente che le indicazioni sull'avente diritto economico corrisponderanno a quelle da rilevare a norma dell'articolo 4.

L'agente pagatore in linea di massima può basarsi sul fatto che la parte contraente (controparte) è identica al destinatario di interessi (beneficiario effettivo) avente diritto di godimento. Non sussiste obbligo dell'agente pagatore di prendere informazioni pro-attivamente sulla questione, per sapere se il partner contrattuale è anche il beneficiario di interessi (beneficiario effettivo) avente diritto di godimento, p.es. richiedendo a tutti i partner contrattuali una dichiarazione sul diritto di godimento ai sensi dell'accordo.

Esistono due possibili eccezioni a questo principio:

- Se la parte contraente si oppone all'ipotesi che è essa stessa l'avente diritto di godimento (beneficiario effettivo), deve dimostrare chi è la persona

con diritto di godimento (beneficiario effettivo) ai sensi della direttiva o dell'accordo o deve fornire la prova che essa stessa va considerata agente pagatore.

Se l'opposizione della parte contraente avviene successivamente, ossia dopo l'inizio del rapporto d'affari, essa esplica la sua azione con il ricevimento della dichiarazione presso l'agente pagatore. In linea di massima non è previsto effetto retroattivo, però tale dichiarazione può venire accettata dall'agente pagatore per motivi di correttezza nei confronti della parte contraente.

- Se esistono indizi o informazioni che stanno ad indicare che il destinatario del pagamento d'interessi non è la persona con diritto di godimento (beneficiario effettivo), l'agente pagatore deve intraprendere passi adeguati per l'accertamento dell'identità della persona con diritto di godimento (beneficiario effettivo).

Questo dovere di appuramento sussiste nei casi in cui o la mancanza di identità fra la parte contraente (persona fisica) e la persona avente diritto economico è documentata o in cui esistono un rapporto di diritto d'usufrutto documentato per iscritto o un accenno scritto ad un rapporto fiduciario.

In tutti gli altri casi vige il principio precedentemente indicato in base al quale si può identificare la parte contraente (controparte) con l'avente diritto di godimento (beneficiario effettivo).

3. L'interesse

Il concetto di interesse negli accordi è molto simile a quello della direttiva e comprende da un lato gli interessi direttamente connessi a crediti (interessi diretti) e dall'altro anche redditi da interessi (interessi indiretti) conseguiti an-

che indirettamente su investimenti in determinati fondi collettivi (fondi d'investimento). Quali pagamenti d'interessi vengono toccati dalla direttiva e dagli accordi e quali no è trattato dettagliatamente ed esaurientemente nel citato progetto di una guida alla tassazione UE degli interessi, alla cui lettura approfondita vi rimandiamo.

Non rientrano nel concetto di interessi nel sistema della tassazione UE dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi i pagamenti a fronte di diritti di compartecipazione (dividendi), i pagamenti da polizze assicurative, le prestazioni di istituti di previdenza ed altre prestazioni alla cui base non vi è un rapporto di mutuo passivo.

Il domicilio del debitore d'interessi è irrilevante per il sistema della tassazione UE degli interessi. Rappresentano un'eccezione solo i debitori d'interessi svizzeri, se sono esclusi dalla tassazione UE come interessi che si fondano su crediti nei confronti di debitori residenti in Svizzera o se gli interessi si riferiscono ad imprese svizzere di persone non residenti in Svizzera. Questa eccezione riguarda in particolare gli interessi su crediti della clientela su conti di risparmio, depositi cauzionali su affitti, ecc. nonché su obbligazioni di cassa ed obbligazioni. L'imposta preventiva svizzera che grava su tali pagamenti d'interessi sostituisce la ritenuta d'imposta in base alla direttiva ed agli accordi.

4. L'agente pagatore

L'agente pagatore ai sensi degli accordi è definito nel loro articolo 6. La definizione enumera esplicitamente come agente pagatore da un lato determinati operatori economici, come banche e operatori in titoli, e contiene dall'altro una fattispecie onnicomprensiva a mo'

di clausola generale per ulteriori "altri agenti pagatori".

La caratteristica determinante dell'agente pagatore nel sistema della tassazione UE degli interessi è che questo opera per terzi e per i loro valori patrimoniali e non per se stesso o per propri valori patrimoniali. Gli agenti pagatori ai sensi degli accordi sono qualificati qui sugli esempi dell'accordo svizzero e del Liechtenstein:

- banche ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR)⁹,
- commercianti di valori mobiliari ai sensi della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM)¹⁰ come pure
- persone fisiche e giuridiche con residenza o sede in Svizzera o in un altro stato terzo nonché società di persone ed imprese di società estere che, nell'ambito della loro attività, perlomeno occasionalmente accettano, detengono, investono o trasferiscono valori patrimoniali di terzi o anche solo pagano o accantonano interessi ("altri agenti pagatori" ai sensi dell'articolo 6).

Il testo dell'accordo con il Principato di Liechtenstein in proposito prevede la particolarità di includere nel campo di applicazione dell'accordo gli "economic operators", disciplinati espressamente nel diritto delle persone e delle società del Liechtenstein (PGR). In che misura ciò riguardi le società di domicilio, come società per azioni, fondazioni, istituti dell'Anstalt, ecc., sarà anche oggetto di quanto illustrato qui di seguito.

a) Banche e commercianti di valori mobiliari

In questa sede non si entra più detta-

gliatamente nel merito di banche e commercianti di valori mobiliari. Questo gruppo di agenti pagatori non comporterà problemi d'interpretazione. Le definizioni risultano dalle norme di legge della Svizzera indicate, ma anche da quelle degli altri stati terzi.

b) "Altri agenti pagatori" (fattispecie onnicomprensiva)

In particolare fanno parte degli "altri agenti pagatori" direzioni di fondi, istituti assicurativi, amministratori patrimoniali, amministratori fiduciari, avvocati e notai come pure società e stabilimenti di aziende estere, che regolarmente o anche occasionalmente detengono valori patrimoniali fruttiferi per conto di persone fisiche con diritto di godimento (beneficiari effettivi) con residenza in uno stato membro dell'UE o che pagano interessi su crediti per i quali non sono essi direttamente debitori.

Può di conseguenza essere agente pagatore solo chi opera commercialmente. Chi opera solo nell'ambito della sua vita privata su base non commerciale non è un altro agente pagatore ai sensi degli accordi.

La definizione appare quindi chiaramente orientata ad agenti pagatori che operano professionalmente e per terzi e loro valori patrimoniali. Alla questione sollevata più sopra del trattamento delle società di domicilio e delle fondazioni, disciplinata nel codice delle persone e delle società del Liechtenstein (PGR), si può quindi rispondere in modo relativamente chiaro. Le figure giuridiche specifiche del Liechtenstein (fra l'altro le masse patrimoniali dotate di personalità giuridica, come fondazioni ed istituti dell'Anstalt) non rientrano eo ipso nella definizione di agente pagatore, perché non operano per terzi nell'ambi-

to della loro normale finalità, ma in linea di massima per se stesse, se costituite e gestite a termini di legge.

Ad una persona giuridica è attribuita quindi la funzione di agente pagatore se il diritto al pagamento d'interessi ai sensi dell'accordo non spetta alla persona giuridica stessa, ma direttamente a terzi. Come esempio di quest'ultima alternativa si cita il caso in cui a nome della persona giuridica siano tenuti conti di riferimento per singoli azionisti o beneficiari.

In proposito c'è da dire che nell'interpretazione a termini di legge, p.es. di una fondazione secondo la PGR del Liechtenstein, in linea di massima ci si può basare sul fatto che questa amministra ed acquisisce il suo patrimonio ed i proventi che ne derivano per se stessa e non per terzi. Di conseguenza una fondazione del genere non va considerata come agente pagatore ai sensi della direttiva e degli accordi.

Bisogna comunque avere accortezza nei casi in cui il fondatore e/o il(i) beneficiario(i) si riservano o si fanno riservare determinati diritti di intervento e decisionali sul patrimonio della fondazione e sui relativi profitti, che vanno al di là dei diritti statutari esistenti (diritto di dare istruzioni al consiglio di fondazione, diritto di firma sul conto della fondazione, contratto di mandato, diritto di revoca, ecc.).

c) Mancanza di una clausola di abuso o di "look-through"

Diversamente da quanto contenuto nella direttiva, là nell'articolo 4 cma. 2, come anche nell'accordo della Svizzera e nell'accordo del Liechtenstein non è contenuta nessuna regolamentazione sulle cosiddette "entità". In tal modo anche qui si è potuta evitare una possibile

fonte di confusioni e di necessità interpretative.

5. Assistenza giudiziaria e scambio di informazioni

Le norme relative allo scambio di informazioni ed i presupposti in merito sono contenuti nell'articolo 10 degli accordi.

Per i redditi da interessi che rientrano nell'accordo fra la Svizzera e l'UE, la Svizzera e gli stati membri dell'UE, a norma delle procedure previste nell'ambito dell'accordo per evitare le doppie imposizioni fra la Svizzera e gli stati membri, si scambiano informazioni su azioni che rappresentano frode fiscale o un delitto simile secondo le norme giuridiche dello stato richiesto. Come "similari" ("the like") valgono esclusivamente quei delitti che presentano lo stesso contenuto illecito della frode fiscale secondo le norme giuridiche dello stato richiesto. Nelle trattative bilaterali fra la Svizzera e gli stati membri dell'UE vanno definite categorie di casi da classificare negli stati interessati come delitti "similari" ai sensi dell'accordo. Non sono ancora note ulteriori argomentazioni, ad esempio dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

La Svizzera nel suo disegno di una "Legge federale relativa all'Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Comunità Europea" (Legge sulla fiscalità del risparmio, (LFR), colà nel terzo capitolo, prevede espressamente l'assistenza amministrativa, che nel singolo caso dovrà essere esaminata ed eventualmente prestata dall'amministrazione federale delle contribuzioni. Ciò rappresenta una differenza sostanziale dalla soluzione prevista nel Principato di Liechtenstein.

Per i redditi da interessi che rientrano nell'accordo fra il Principato di Liech-

enstein e l'UE è previsto espressamente uno scambio di informazioni solo per la via dell'assistenza giudiziaria. Ciò trova espressione nella formulazione contenuta nell'articolo 10 cma. 1 dell'accordo "(...) shall provide in accordance with its procedural laws information (...)". Nel Principato di Liechtenstein sono previste misure coattive e la rottura del segreto bancario solo nella legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (Legge sull'assistenza giudiziaria, RHG) e nel codice di procedura penale (CPP). Ciò significa che per lo scambio di informazioni ai sensi dell'accordo deve essere adottata e svolta la consueta procedura per l'assistenza giudiziaria.

Nelle consultazioni del legislatore del Liechtenstein, le considerazioni in ordine alla conversione in legge dell'articolo 10 dell'accordo tengono conto del fatto che l'ufficio amministrativo competente per l'attuazione dell'accordo potrebbe essere competente a ricevere le richieste ai sensi dell'articolo 10 e che esso potrebbe anche effettuare l'esame preliminare conformemente alla disciplina svizzera contenuta nell'articolo 14 cma. 2 del progetto di legge. Qualora l'esame dimostri la necessità di misure coattive o se nel singolo caso concreto il segreto bancario viene rotto, le autorità devono passare la richiesta al Dipartimento della Giustizia quale autorità centrale per questioni attinenti l'assistenza giudiziaria. Qui poi sarà dato corso alla consueta procedura in questioni attinenti l'assistenza giudiziaria.

Come anche nell'accordo con la Svizzera, l'articolo 10 cma. 4 dell'accordo prevede che nel corso di trattative bilaterali fra il Principato di Liechtenstein e gli stati membri dell'UE debbano essere definite categorie di casi da classificare

negli stati interessati come delitti "similari" ai sensi dell'accordo.

Nell'accordo è espressamente previsto ("(...) conduct constituting tax fraud (...), for income covered by this agreement (...)", che l'articolo 10 valga solo per casi di frode o casi similari in ordine a redditi d'interessi che abbiano per oggetto una data del reato successiva all'entrata in vigore dell'accordo. Il legislatore del Liechtenstein pensa comunque di definire chiaramente il campo di applicazione temporale ed oggettivo dell'articolo 10. Ciò per il fatto che, teoricamente, esiste la possibilità che, per giudicare un delitto concreto, dall'assistenza giudiziaria vengano toccati an-

che vecchi accadimenti antecedenti l'entrata in vigore dell'accordo. Per i casi in cui ad esempio sono chiare ripetute azioni delittuose, si considera l'opportunità di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 10 atti parziali antecedenti l'entrata in vigore dell'accordo. Attualmente non sono ancora note informazioni più dettagliate in proposito.

IV. CONCLUSIONI

Concludendo, si può constatare che l'accordo del Principato di Liechtenstein con l'UE si è orientato in larghissima misura al modello di quello fra la Svizzera e l'UE e che i testi, salvo poche eccezioni, sono pressoché di uguale tenore. Si

deve ringraziare il battistrada Svizzera del fatto che si sia riusciti a sostenere ed affermare il punto di vista secondo il quale un'efficace tassazione degli interessi non dipende obbligatoriamente dallo scambio automatico di informazioni fra gli stati interessati. Si può ben dire che con l'accordo su queste norme per ora e fino a nuovo avviso si è riusciti ad assicurare il futuro del segreto bancario.

Per ulteriori informazioni è volentieri a vostra disposizione presso la Allgemeines Treuunternehmen l'autore di questo articolo, Signor Thomas M. Schulz, Avvocato, M.B.L.-HSG.

¹ Vedi www.europa.admin.ch/nbv/off/vernehm/d/tax.pdf (non esiste in italiano)

² Vedi www.estv.admin.ch

³ Le indicazioni di articoli senza ulteriore definizione si riferiscono sempre a quelle dell'accordo fra il Principato di Liechtenstein e l'UE.

⁴ Principato di Andorra, Principato di Liechtenstein, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino

⁵ Vedi "Progetto di una guida alla tassazione UE degli interessi" del 19 ottobre 2004, vedi al sito www.estv.admin.ch (non esiste in italiano)

⁶ Vedi articolo 5 frase 1 dell'accordo

⁷ Vedi articolo 5 frasi 2 e 3 dell'accordo

⁸ Charles Hermann e Georges Bock, KPMG, Financial Services Tax Group, "The EU Saving Directive in the EU and in Switzerland", presentazione nel Lussemburgo il 20 maggio 2003

⁹ AS 51 117 und BS 10 337, Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge bancaria, LBCR) dell'8 novembre 1934 (stato al 28 settembre 1999)

¹⁰ AS 1997 68 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) del 24 marzo 1995 (stato al 28 settembre 1999).

Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5

C. P. 83

FL-9490 Vaduz

Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34

Telefax +(423) 237 34 60

Internet www.atu.li

Questa pubblicazione è edita anche nelle lingue inglese, francese e tedesco.

L'ATU Bulletin è una pubblicazione edita sporadicamente dall'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve solo da informazione in generale e non sostituisce la consulenza legale.